

Biodiversità, arrivano le norme per difendere le varietà ortive

Nel proclamare il 2010 "Anno internazionale alla biodiversità", l'Onu aveva invitato gli Stati ad adottare tutti gli strumenti necessari per salvaguardare ogni specie vegetale e animale come un valore inestimabile da custodire nel proprio habitat naturale. Anche l'Europa ha fatto la sua parte, emanando alcune direttive per la tutela delle risorse biologiche, indirizzando i produttori verso la conservazione delle colture contadine tradizionali.

È in questo contesto che la Commissione ha pubblicato alcune disposizioni normative per favorire la tutela delle risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà minacciate da erosione genetica nei siti naturali dove le specie vitali hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive.

A completamento dell'intero quadro normativo è stata emanata la Direttiva n. 145 del 2009 (recepita con D.Lg. n. 267/2010), con la quale sono definite le linee guida che ciascun Stato Membro deve adottare per proteggere le risorse fitogenetiche delle varietà orticole.

La norma individua due tipologie di varietà orticole da proteggere: le varietà da conservazione e le varietà prive di valore intrinseco per la produzione ai fini commerciali. Il mondo agricolo ha un'ulteriore possibilità di produrre e commercializzare, nei limiti previsti dalla norma, anche le cosiddette varietà amatoriali.

Le varietà da conservazione sono tali se sono state mantenute nel proprio ambiente naturale dove hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive, hanno subito o sono minacciate da erosione genetica e gli ecotipi sono particolarmente adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

Le varietà prive di valore intrinseco si sono sviluppate per la coltivazione in condizioni climatiche, pedologiche o agrotecniche particolari come, ad esempio, le cure manuali e i raccolti ripetuti. In tal modo si vuole tutelare e proteggere un patrimonio biologico ricco di specie vegetali e il mantenimento dell'ambiente naturale dove esse sono coltivate.

La disposizione normativa per le varietà prive di valore intrinseco non prevede la valutazione dell'erosione genetica, né che sia necessariamente definita la zona di origine; le sementi possono essere commercializzate, in confezioni di dimensioni ridotte, anche al di fuori dalla zona di coltivazione. Alle Regioni è affidato il compito di presentare al Mipaaf la domanda di iscrizione al Registro Nazionale, correlandola con tutte le conoscenze utili circa la coltivazione, la riproduzione e l'impiego delle varietà da tutelare nelle zone di origine, relazionando sulle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego delle varietà da registrare.

L'iscrizione al Registro Nazionale è gratuita e le varietà non sono sottoposte a prove ufficiali come invece è richiesto per le varietà convenzionali commercializzate a livello nazionale e

agronomici e le procedure che riguardano gli imballaggi, l'etichettatura e i controlli delle sementi, per verificarne l'identità varietale.

Il Mipaaf ha recentemente esaminato le richieste di iscrizione delle Regioni Piemonte e Trentino Alto Adige e – sentito il parere della Commissione Sementi – ha iscritto al Registro Nazionale alcune varietà da conservazione indicando la zona di coltivazione e di produzione delle sementi, le superfici investite e i quantitativi di seme prodotto per anno.

Coldiretti auspica che tutte le Regioni spronino gli istituti scientifici, gli enti e i produttori che detengono i semi di varietà preservati dall'eccessivo sfruttamento a moltiplicare e tutelare un patrimonio genetico che appartiene all'intera collettività: un patrimonio che è alla base del Made in Italy apprezzato in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, [guarda la tabella](#) con l'indicazione delle varietà da conservazione finora iscritte al Registro Nazionale delle specie agrarie e i relativi siti di produzione.